

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

INPGI



Ufficio Legale

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

SEZIONE PRIMA CIVILE

composta dai seguenti Magistrati:

- | | | | |
|---------------|-------|---------|--------------------|
| 1. DURANTE | Dott. | Oswaldo | Presidente |
| 2. PANDOLFI | Dott. | Catello | Consigliere |
| 3. POLICHETTI | Dott. | Renato | Consigliere relat. |

riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7720 del Ruolo Gen. contenzioso dell'anno 2003, posta in decisione all'udienza collegiale del 29.9.2006, e vertente

TRA

I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", in persona del legale rappresentante pro tempore Gabriele Cesciutti, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Cosimetti, in sostituzione del precedente legale giusta delega depositata il 18.11.2004, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Nizza n. 35, presso il servizio Legale dell'Istituto

APPELLANTE

E

IPM TOUR S.R.L. FALLIMENTO

APPELLATO CONTUMACE

OGGETTO: Sentenza del Tribunale di Roma, Sezione fallimentare, n. 21966/2003 depositata il 4.7.2003

CONCLUSIONI: All'udienza del 29 settembre 2006 le parti concludevano come da verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con istanza di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 101 L.F., l'INPGI chiedeva ammettersi al passivo del fallimento in epigrafe indicato l'importo di L. 42.369.906 di cui L. 28.788.354 (100% dei contributi e 50% somma aggiuntiva) in via privilegiata (con collocazione quanto a Lire 12.935.094 ai sensi dell'art. 2778 n. 1 c.c. – trattandosi di contributi obbligatori per I.V.S. e quanto a L. 15.853.260 ai sensi dell'art. 2778 n. 8 c.c. – trattandosi di altri contributi di legge e del 50% delle sanzioni civili) e L. 13.608.552 in via chirografaria.

La domanda di insinuazione tardiva derivava da contributi e sanzioni civili relativamente alla posizione contributiva del giornalista per il periodo 2/95 – 12/95. Detta istanza veniva formulata in virtù del rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica intercorso tra il giornalista e la società IPM Tour.

Il Fallimento non si costituiva in giudizio rendendosi contumace. All'udienza del 16 gennaio 2003, la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di

replica.

In data 2 aprile 2003 è stata resa la sentenza specificata in epigrafe con cui il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso ex art. 101 L.f. depositato dall'Inpgi, ammettendo allo stato passivo del fallimento della srl IPM TOUR il credito dell'Istituto per l'importo di L. 12.935.094 con privilegio ex art. 2778 n. 1 c.c. e di L. 2.244.708 con privilegio ex art. 2778 n. 8 c.c., oltre interessi legali della maturazione dei crediti sino al riparto dell'attivo. La sentenza rigettava la richiesta del riconoscimento del credito relativo alle sanzioni civili e alla una tantum.

Avverso detta sentenza proponeva appello l'I.N.P.G.I., chiedendone la riforma parziale, in quanto erroneamente il giudice di prime cure non aveva ammesso al passivo del fallimento anche l'importo dovuto a titolo di sanzioni civili ed una tantum, ritenendo non fornita la prova della volontarietà dell'omissione contributiva.

L'appellato non si costituiva in giudizio rendendosi contumace.

Sulle conclusioni sopra richiamate delle parti, la causa veniva posta in decisione con concessione di termine per deposito di difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello proposto dall'I.N.P.G.I. è fondato.

Il giudice di primo grado ha ritenuto che il rapporto di lavoro intercorso tra _____ e la IPM TOUR S.r.l. fosse di natura giornalistica, e che, pertanto, fossero dovuti i relativi

contributi all'I.N.P.G.I. e non all'I.N.P.S.

La pronuncia, sul punto, non essendo stata oggetto di impugnativa, è ormai passata in giudicato.

Ciò posto è di tutta evidenza che erano dovute dal Fallimento all'I.N.P.G.I. anche le somme aggiuntive a titolo di sanzione.

Sul punto vi è una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale prevede: *"L'obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi costituisce una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo ed è posto allo scopo di rafforzare l'obbligazione contributiva a risarcire, in misura predeterminata dalla legge con una presunzione "iuris et de iure", il danno cagionato all'istituto assicuratore, sicché non è consentita alcuna indagine sull'imputabilità o sulla colpa in ordine all'omissione o al ritardo del pagamento della contribuzione al fine di escludere o ridurre l'obbligo suindicato"* (Cass. Sez L. 19.6.2000 n. 8324; ed in termini analoghi Cass. Sez L.: 25.10.2003 n. 16060; 20.11.2003 n. 17650; 21.1.2005 n. 1257; 10.8.2006 n. 18148).

Aggiungasi poi che sarebbe stato, in ogni caso, onere del Fallimento dimostrare che nel caso di specie (trattandosi di rapporto di praticantato), era applicabile un diverso regime contrattuale, in quanto *"L'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (I.N.P.G.I.), che gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei*

giornalisti professionisti, provvede ad analoga gestione anche per i giornalisti praticanti, e la natura del praticantato elimina, per l'inserimento del praticante nell'organizzazione del multiforme lavoro giornalistico, la possibilità di una astrazione contrattuale, sicché nel giudizio promosso per omissione contributiva non è l'I.N.P.G.I., estraneo al rapporto contrattuale interpersonale, a dovere provare l'esistenza della subordinazione del praticante nei confronti dell'Editore, quanto questi a doverne dimostrare le fittizietà o comunque la sottoposizione ad un diverso regime contrattuale, dovendosi rifiutare la possibilità di un rapporto di natura autonoma o di natura non giornalistica del praticante "tout court" impegnato in attività giornalistica" (Cass. L. 18.9.2006 n. 20080).

Prova che, nel caso di specie, non è stata data.

Sono pertanto dovute all'appellante le ulteriori somme richieste.

L'esito del giudizio comporta per il principio della soccombenza l'addebito all'appellato delle spese ulteriori del grado, che vanno liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:

accoglie l'appello proposto dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" (I.N.P.G.I.) avverso la sentenza del Tribunale di Roma, Sezione fallimentare, n. 21966/2003 depositata il 4.7.2003 e per l'effetto, in parziale

riforma della stessa, riconosce il credito dell'appellante relativo alle sanzioni civili e alla una tantum, e, conseguentemente ammette il suddetto credito al passivo del fallimento IPM TOUR S.r.l. per l'importo complessivo di €. 14.056,46, e, nello specifico, €. 7.028,23 ex art. 2778 c.c. n. 8, ed €. 7.028,23 in via chirografaria, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;

condanna l'appellato alle ulteriori spese del grado, che liquida in complessivi €. 5.500,00 (€.1.000,00 per competenze, €.4.300,00 per onorari ed il resto per spese), oltre la percentuale prevista per legge a titolo di spese forfetarie, IVA e CPA.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22.2.2007